



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 67 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2010/394 CC NAS RG del 29.05.2010

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2010/394 CC NAS RG del 29.05.2010, ore 16,00, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico sanitaria effettuata il 28.04.2010 ore 11,45, dal Mar.A.s. UPS. SAMARITANO Salvatore unitamente al Mar. Ca. BONACCORSO Walter (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), presso la pescheria gestita dalla ditta individuale "DRAGO Salvatore" con rivendita corrente in via Pirandello, s. n., frazione di Donnalucata, agro del Comune di Scicli, di cui è titolare il Sig. DRAGO Salvatore nato a Santa Croce Camerina (RG) il 18.04.1954 e residente in Scicli - via Chiabrera, n.° 27;

**Atteso** che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002 sanzionata dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs 6.11.2007. n.° 193 " *per la mancata predisposizione di procedure di autocontrollo e di corretta prassi igienica, basate sui principi del sistema HACCP, poiché, pur richiesto, nel corso dell'ispezione non mostrava alcun atto, documento, scheda o altro documento relativo all'individuazione dei punti critici da attenzionare e delle procedure da attivare per evitare e o eliminare pericoli per la salute pubblica nell'esercitata attività di conservazione, esposizione, sezionamento e vendita di prodotti ittici, .....* "

**Considerato** che per tale violazione prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000,00 a € 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo ed al terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 02.08.2010, ore 17,10 al Sig. Implantini Gianluca che si dichiarava socio della vendita del prodotto ittico, specificandogli la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Atteso** che il socio del Sig. Drago Salvatore, NULLA ha dichiarato sottoscrivendo il verbale, né il trasgressore ha presentato scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione al Sindaco del Comune di Scicli, quale allora Autorità Competente *pro tempore* così come confermato con nota prot. n.° 17542 del 10.07.2014 dal Settore Entrate del Comune medesimo;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. DRAGO Salvatore nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione





\* applicata in misura minore, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale;

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Ritenuto** di poter applicare la maggiorazione nella misura del 10%, pari ad €. 200,00, in considerazione della esistenza di precedente violazione della medesima normativa in cui questa autorità ha già applicato la maggiorazione del 5%.

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. DRAGO Salvatore nato a Santa Croce Camerina (RG) il 18.04.1954 e residente in Scicli - via Chiabrera, n.° 27 nella qualità di titolare della ditta omonima, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 2.200,00 (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 10%)**

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.200,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 2.266,00 (euro due miladuecentosessantase/00)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:





\* - al Sig. **DRAGO Salvatore** nato a Santa Croce Camerina (RG) il 18.04.1954 e residente in **Scicli - via Chiabrera, n.° 27;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa via Giorgio Perlasca n. 2).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 26 AGO. 2014

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*

